



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 11390 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**VISTO** l'art. 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati in termini sia di fabbisogno che di indebitamento netto;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 532 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province, comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

**VISTO** il comma 2-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, come introdotto dall'articolo 1 comma 533 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che stabilisce che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

**VISTO** il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

**VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

**VISTO** il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, per l'anno 2014, stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo articolo 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero;

**VISTO** il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

**VISTO** il comma 6, primo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 6, lett. b) e c), del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che, per l'anno 2014, prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al

comma 2 del medesimo articolo 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del primo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, individua le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla sperimentazione nonché i saldi obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione rideterminati ai sensi del richiamato comma 4-ter del ripetuto articolo 31;

**VISTO** il comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, come inserito dall'articolo 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013, che, per l'anno 2014, dispone che l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;

**CONSIDERATO** che le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedevano, ai fini del calcolo degli obiettivi di saldo finanziario dei comuni per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, della percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011 da rideterminare secondo le procedure previste dal comma 6 del citato articolo 31 e, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 31, la diminuzione dell'obiettivo per un importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

**VISTA** l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 febbraio 2014 concernente le modalità di applicazione ai comuni della clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

**RAVVISATA** l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al ripetuto comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici;

**DECRETA:**

Articolo unico

1. Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, rideterminati in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono indicati nell'ultima colonna della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi, di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, con cui è individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 FEB. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



### Nota esplicativa

Al fine di dare attuazione alla clausola di salvaguardia introdotta dal comma 2-quinques dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, sono stati individuati gli obiettivi dei comuni sulla base delle spese correnti medie del triennio 2007-2009. Con riferimento a tale base, per gli enti in sperimentazione è stata applicata la medesima metodologia prevista dal comma 4-ter del citato articolo 31, ovvero la riduzione dell'obiettivo, individuato applicando la percentuale del 14,8 per cento, in proporzione al valore degli spazi finanziari derivanti dalla applicazione dell'1 per cento alla spesa corrente media 2007-2009 dei comuni non sperimentatori a cui si aggiunge la quota dell'importo di 120 milioni di euro di cui al comma 4-quater del citato articolo 31 spettante ai comuni. Per gli enti non in sperimentazione la percentuale applicata alla stessa base è pari al 15,8 per cento (colonna "*Obiettivo 2014 calcolato sulla previgente base 2007-2009*" della tabella allegata).

I saldi obiettivo così individuati sono stati incrementati del 15 per cento (colonna "*Obiettivo 2014 calcolato sulla previgente base 2007-2009 incrementato del 15%*" della tabella allegata) e rappresentano il valore limite di salvaguardia che l'obiettivo calcolato con la nuova base di calcolo non può superare. Tali valori sono messi a confronto con i saldi obiettivo calcolati in base alle regole dettate dalla legislazione vigente.

Gli obiettivi calcolati adottando la base 2009-2011 (colonna "*Obiettivo calcolato sulla vigente base 2009-2011*" della tabella allegata) che sono risultati superiori alla clausola di salvaguardia sono stati riportati entro il predetto limite del 15 per cento, mentre quelli inferiori sono stati rielaborati, in proporzione all'obiettivo stesso, al fine di distribuire gli spazi finanziari da compensare derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia. L'obiettivo finale è indicato nella colonna "*Obiettivo Definitivo*" della tabella allegata.

Le spese correnti utili per la determinazione degli obiettivi sono state desunte dai certificati di conto consuntivo presenti sul sito del Ministero dell'Interno alla data dell'8 gennaio 2014. Al riguardo si segnala che al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica non potranno essere presi in considerazione eventuali successivi aggiornamenti o variazioni degli impegni della spesa corrente registrata negli anni da 2007 a 2011.

